

REGOLAMENTO (CEE) N. 4187/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di tabacchi delle sottovoci ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60 della nomenclatura combinata, originari della Jugoslavia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale ⁽¹⁾, completato dal protocollo aggiuntivo a questo accordo che stabilisce il nuovo regime commerciale ⁽²⁾ prevede che il tabacco del tipo «Prilep» delle sottovoci ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60 della nomenclatura combinata, originario della Jugoslavia e proveniente dalla Jugoslavia, specificato in un accordo in forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980, sia ammesso all'importazione nella Comunità con un dazio doganale del 7% con riscossione minima di 13 ECU per 100 chilogrammi e riscossione massima di 45 ECU per 100 chilogrammi nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 1 500 tonnellate; che tale tabacco deve essere accompagnato da un certificato d'origine e di autenticità; che occorre aprire il contingente tariffario in questione per l'anno 1988;

considerando che nell'ambito di questo contingente tariffario il dazio doganale viene gradualmente soppresso durante i medesimi periodi e con gli stessi ritmi previsti agli articoli 75 e 243 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che nei limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Jugoslavia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87 ⁽³⁾;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di ciò e utilizzare i codici della nomenclatura combinata ed i numeri di codice TARIC attribuiti a tali prodotti;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.

⁽³⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

della Comunità al predetto contingente e l'applicazione senza discontinuità delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in causa in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra taluni Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in causa deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Jugoslavia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno registrato il seguente andamento:

(in tonnellate)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	—	—	70
Danimarca	—	—	—
Germania	534	138	269
Grecia	—	—	—
Spagna	n. c.	n. c.	180
Francia	—	—	30
Irlanda	—	—	—
Italia	—	850	664
Portogallo	n. c.	n. c.	—
Regno Unito	—	—	—

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in causa sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora effettuino importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniforme riscossione dei dazi applicabili;